

Registrato al

N° 18 (DIECIOTTO)

Il Segretario



# COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI

## PROVINCIA DI MESSINA

Seduta del ... 17.7. APR. 2018 .....

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### OGGETTO: Modifica denominazione del Collegio dei Periti Industriali della provincia di Messina

L'anno duemiladiciotto, il giorno UNDICI del mese di APRILE, nella sala delle adunanze del Collegio suddetto, a seguito di

convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo con l'intervento di:

1. ROMA	Giovanna M	- Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No
2. MINUTOLI	Attilio	- Segretario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No
3. MUNAFO'	Luca	- Tesoriere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No
4. CAPPADONA	Giuseppe	- Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No
5. MUSUMECI	Orazio	- Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No
6. MOLINO	Alessio	- Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No
7. BUSACCA	Nunziatina	- Consigliere	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Segretario MINUTOLI ATTILIO

Presidente ROMA GIOVANNAM.

## Il Consiglio Direttivo,

### **PREMESSO CHE**

- Con R.D.L. 24 gennaio 1924 n. 103, recante "Disposizione per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative", pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1924, n. 38 e convertito con L. 17 aprile 1925 n. 473, è stata prevista la costituzione delle classi professionali in "ordini" e "collegi", stabilendo che "Le classi professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative, sono costituite in ordini od in collegi, a seconda che, per l'esercizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diploma di scuole medie". (art. 1 R.D.L. n. 103/1924).

- Il successivo articolo 2 r.d.l. cit. dispone che "Sono iscritti negli albi degli ordini e dei collegi coloro che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all'art. 28 prima parte, della legge 8 giugno 1874, n. 1938, purché abbiano, in ogni caso, conseguito il titolo di cui all'art. 1 e superato l'esame di Stato che sia prescritto per la singola professione e siano inoltre forniti dei requisiti eventualmente richiesti dai regolamenti relativi a ciascuna professione, da emanarsi a termine dell'art. 3".

- La determinazione dell'oggetto e dei limiti di ciascuna professione, la composizione e il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi, la annuale revisione degli albi, le impugnative contro i provvedimenti disciplinari (v. art. 3 comma 1 R.D.L. n. 103/1924), sono stati regolati con Legge n.1395/1923 (articolo 7), che, al primo comma reca le disposizioni per gli "ordini", mentre al secondo quelle relative ai "collegi". In particolare, l'articolo 7 comma 2 della L. 1395/1923 ha stabilito che in ogni provincia sono formati albi speciali per i periti agrimensori (geometri) e per altre categorie di periti tecnici. Come, infatti, "Con apposito regolamento, sulla proposta dei ministri dell'interno, della giustizia, dell'istruzione e dei lavori pubblici, udito il parere della stessa commissione di cui alla prima parte del presente articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali, la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi, la determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'esercizio professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione" (art. 7 comma 4 L. 1395/1923).

- il R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, che ha regolato la professione di perito industriale, all'articolo 1, dispone che "Il titolo di perito industriale spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di perito industriale in un regio istituto industriale del regno oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso le regie scuole industriali o nelle ex sezioni industriali di regi istituti tecnici, ovvero in altri istituti, i cui diplomi, in quest'ultimo caso, dal ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai regi istituti o dalle regie scuole predette".

### **CONSIDERATO CHE**

- Con l'entrata in vigore della Legge 26 maggio 2016 n. 89, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.124 del 28 maggio, che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, per esercitare la professione di perito industriale è necessario conseguire una laurea, della durata di tre anni, comprensivo di un tirocinio semestrale, svolto in tutto o in parte, durante il percorso di studio, in una delle classi tra quelle stabilite all'articolo 55 comma 2 lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328.

- La legge n. 89/16, modificando la Legge 2 febbraio 1990 n. 17, individua nella laurea triennale il titolo di studio necessario, ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale.

### **VISTO CHE**

- la classificazione professionale in "ordini" e "collegi" sopravvive tuttora, laddove il titolo di studio per l'accesso all'esercizio della professione sia la "laurea" oppure il "diploma secondario superiore".

- E' evidente che, alla modifica del regolamento professionale, consegue la modifica della stessa classificazione professionale, così come previsto dall'articolo 1 del R.D.L. n. 103 del 1924.

- Per i motivi suesposti, in virtù del mutato accesso alla professione di perito industriale a mezzo della "laurea", la classe professionale deve essere modificata in "ordine", diversamente dall'originaria classificazione, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 R.D.L. n. 103/1924 faceva denominare l'organizzazione professionale della categoria dei periti industriali "collegio", il cui accesso era previsto con il "diploma".

#### **TENUTO CONTO CHE**

- una norma di rango primario ha modificato l'ordinamento professionale, regolato dal Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275, in applicazione del principio di irretroattività della legge, di cui all'art. 11 delle Preleggi, "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

- In tal senso, la vigenza della Legge 89/2016, prendendo a modello il principio di classificazione contenuto all'articolo 1 del r.d.l. n. 103/1924, rappresenta un criterio interpretativo valido per l'applicazione delle norme previgenti rispetto alle disposizioni in essa contenute, con ciò ammettendosi deroghe alla legislazione professionale, se a questa siano contrarie.

#### **RITENUTO CHE**

- Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati possa interpretare in via evolutiva la disposizione, contenente la classificazione di "Collegio" del 1929, attualizzandolo, con il mutato contesto ordinamentale della professione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 delle Preleggi, laddove è stabilito che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

- premesso l'accesso esclusivo alla professione di perito industriale con il conseguimento della laurea, stabilito dall'art. 1 septies della Legge 26 maggio 2016 n. 89, è necessario intervenire, affinché le datate leggi professionali siano interpretate in maniera coerente e compatibile con le norme successive, anche di rango primario, che le modificano o aggiornano, ammettendosi deroghe alla legislazione professionale.

- che l'art. 14 del D.lgs. lgt. 23 novembre 1944 n. 382 attribuisce al Consiglio Nazionale la potestà consultiva sulle leggi e i regolamenti che riguardino la professione e la loro interpretazione, ma ha il potere di decidere in merito alle questioni essenziali della vita dell'Ente professionale.

- valutata la necessità inderogabile e non più rinviabile di aggiornare la classificazione della professione di Perito Industriale da "Collegio" ad "Ordine", nei limiti dell'autonomia ad essa attribuita dalla legge, dal momento che è venuto a mancare il presupposto di legge, che giustifica l'uso della terminologia prevista dall'art. 1 R.D.L. 103/1924 per tale Categoria, rappresentativa dei professionisti regolamentati, iscritti all'Albo dei Periti Industriali.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

### **Delibera**

1) di modificare la previgente classificazione professionale della Categoria dei Periti Industriali da "Collegio dei Periti Industriali della provincia di Messina" a "Ordine dei Periti Industriali di Messina";

2) in esecuzione di quanto deciso, sarà modificata la denominazione dell'Ente di categoria della provincia di Messina, nonché ogni atto e documento, recante la previgente denominazione, che siano espressione dell'attività istituzionale degli organi di rappresentanza della categoria professionale dei Periti Industriali;

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.

Così deciso.